

Economia

In Sicilia 97mila in Naspi che vanno rioccupati

Assegno di ricollocazione. Consulenti del lavoro: meno incentivi e più investimenti in formazione, facendo rete tra operatori e imprese

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia, al terzo trimestre 2020, fra i percettori di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, vi erano ben 97mila rioccupabili attraverso l'assegno di ricollocazione, pari all'8% del totale nazionale di un milione e 216mila rioccupabili. Il totale di percettori di Naspi era 2milioni e 291mila soggetti.

Il dato, elaborato dall'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, mostra un esercito di disoccupati che andrebbero avviati a percorsi di ricollocazione al lavoro. Ad oggi una *mission impossible*, è l'opinione dei consulenti, per varie ragioni. La prima è che negli ultimi sei anni i vari governi succedutisi hanno dato fin troppo peso agli incentivi alle assunzioni che, come ha dimostrato il precedente Rapporto di cui abbiamo dato notizia, non hanno incrementato l'occupazione. Ma, di conseguenza, è stato smantellato il sistema delle politiche attive del lavoro. L'analisi dei consulenti ci dice che l'Italia spende in politiche del lavoro 26,9 mld contro 46,5 mld della Germania; l'Italia ha il 57% di disoccupati di lunga durata, la Germania il 38,2%; in Italia solo il 24,3% ha contattato un Cpi per trovare lavoro (70,8% in Germania); sul totale di spesa per misure attive (5,7 mld, -4,6% sul 2008), l'Italia investe in formazione 1,7 mld (-43%), pari al 30% del totale (la Germania spende il 71,1%); poi 5,8 mln per l'autoimpiego (-98,5%), 133 mln per altre misure (-27%) e ben 3,8 mld per incen-



Vincenzo Silvestri

tivi alle assunzioni (+59,5%) che, come detto, non fanno aumentare l'occupazione.

La nuova alternativa è rappresentata dalla riforma dell'Assegno di ricollocazione che, sebbene sia partita con una buona proposta del precedente governo, purtroppo dallo scontro politico in Parlamento è uscita depotenziata.

L'Adr in passato non aveva funzionato perché su base volontaria e poco remunerativa. Poi è stato spostato a favore solo dei percettori del Reddito di cittadinanza, ma sempre su base volontaria. Così in un anno, sui 2,3 mln di disoccupati con Naspi, 199mila hanno trovato lavoro direttamente entro 8 giorni, altri 494mila lo hanno trovato entro 4 mesi e solo 1,2 mln, avendo superato i 4 mesi di Naspi, hanno chiesto l'assegno di ricollocazione, gli altri hanno preferito prendere solo il sus-

sidio. Ma gli altamente e mediamente occupabili si trovano per il 50% al Nord e solo il 30% al Sud. Qui il 41% è escluso e il 37% è beneficiario di Adr. C'è bisogno di forti misure di formazione e reinserimento.

Spiega Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione consulenti per il lavoro: «L'investimento in politiche attive deve essere riequilibrato, rispetto a quanto finora fatto a vantaggio di quelle passive: meno incentivi alle imprese per le assunzioni e più risorse "alle persone". Occorre aumentare l'occupabilità attraverso percorsi di formazione e qualificazione per adattare le competenze dei disoccupati. Però occorre mettere in rete istruzione, formazione professionale, aziende e gli intermediari quali le Agenzie per il lavoro. L'Adr è una sfida per i servizi per il lavoro. La legge di Bilancio 2021 stanziava 267 mln per questa misura, ma la partita si vince se si farà squadra fra i vari operatori, con una reale cooperazione tra pubblico e privato. Ma l'Adr deve essere reso obbligatorio, perché il disoccupato tende a non richiederlo se non prima di avere terminato il sussidio di disoccupazione. Dal rapporto, infine, emerge anche una quota di "esclusi", soggetti che non maturano il diritto ad avere l'Adr, che va a sommarsi al bacino dei "Neet" e di chi è molto distante dal mercato del lavoro. Per questi dovranno essere previste politiche ad hoc che partano dal riequilibrio sociale prima e formativo dopo, in modo da recuperare lo svantaggio iniziale».

L'OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di

Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

La consorziata non designata esecutrice equiparata all'impresa ausiliaria

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente deciso, con la sentenza del 18.3.2021 n° 5, su rimessione del Cga, una interessante questione riguardante la perdita di requisiti di un'impresa facente parte di un Consorzio Stabile, e della refluenza di tale vicenda su una gara d'appalto.

Questi in sintesi i fatti oggetto del giudizio. Un consorzio stabile Alfa partecipava ad una gara d'appalto di lavori pubblici, usufruendo, in base al noto principio del cd "cumulo alla rinfusa" dei requisiti inerenti il possesso della categoria OS35, di una consorziata Beta, ancorché non designata esecutrice dei lavori. In virtù di tali requisiti apportati dalla Consorziata Beta, il Consorzio Stabile aveva quindi ottenuto l'attestazione di qualificazione SOA necessaria per partecipare alla gara, risultandone aggiudicatario.

In sede di verifica dei requisiti accadeva che la Consorziata Beta perdeva il requisito specialistico (ottenuto in virtù di un contratto di avvalimento che era stato risolto per volontà dell'impresa ausiliaria Gamma che lo aveva fornito) e di conseguenza il Consorzio Stabile perdeva (temporaneamente) il possesso della qualifica SOA. Nelle more il Consorzio Stabile dichiarava la Consorziata Beta esclusa dal Consorzio (avendo perso i requisiti) e la sostituiva con l'impresa Gamma, ottenendo in tal modo nuovamente il possesso dell'attestazione SOA. La Stazione appaltante tuttavia, rilevata quella che appariva essere come un'interruzione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione, escludeva il Consorzio Stabile dalla gara revocando in autotutela l'aggiudicazione.

Il ricorso del Consorzio Stabile, proposto innanzi al Tar Sicilia - Palermo, veniva respinto, richiamando, per un verso, il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione sancito dall'Adunanza plenaria nella decisione n. 8 del 2015, e ritenendo, per altro verso, inapplicabile l'art. 89, co. 3, d.lgs. n. 50/2016, asseritamente concepito dal legislatore per il diverso caso dell'avvalimento.

Il Consorzio Stabile appellava tale sentenza, affermando in buona sostanza che la posizione della Consorziata che aveva "prestato" i requisiti al Consorzio Stabile ai fini della qualificazione SOA, non essendo designata esecutrice dei lavori, doveva poter essere assimilata a quella di una qualsiasi impresa ausiliaria che aveva fornito l'avvalimento, applicandosi quindi proprio l'art. 89.3 del D lvo 50/16 che consente in caso di perdita dei requisiti la sostituzione dell'impresa ausiliaria. Con ordinanza n. 1211/2020, il Cga ha quindi rimesso la questione all'Adunanza Plenaria, chiedendole di chiarire se, nell'ipotesi di partecipazione ad una gara d'appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, quest'ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell'art. 89 co. 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell'art. 63, direttiva 24/2014/UE.

L'Adunanza Plenaria ha risposto af-

fermativamente al quesito, muovendo innanzitutto dall'analisi delle caratteristiche del consorzio stabile prevista dall'art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, rispetto al consorzio ordinario disciplinato dagli artt. 2602 e ss. del codice civile, evidenziando la differenza tra le due ipotesi.

Il Consorzio ordinario infatti, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate. Diversa è la tipologia del Consorzio Stabile, ove lo stesso art. 45 del D lvo 50/16, richiamando all'ultimo comma l'istituzione a tal fine di una "comune struttura d'impresa" chiarisce che i partecipanti in questo caso danno infatti vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Tant'è, che proprio sulla base di questa impostazione, la Corte di Giustizia UE è giunta ad ammettere la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata, ove quest'ultima non sia stata designata per l'esecuzione del contratto e non abbia pertanto concordato la presentazione dell'offerta.

Sicché ed in buona sostanza, per le imprese non designate per l'esecuzione dei lavori, la posizione della Consorziata appare molto simile a quella dell'impresa che ha fornito un avvalimento, che rimane comunque peraltro attenuata dall'assenza di responsabilità (diversamente dalla posizione della normale ausiliaria).

Sicché, se ai sensi dell'art. 89.3 del Codice è possibile sostituire l'impresa ausiliaria che abbia perso i requisiti conferiti, a fortiori dev'essere possibile sostituire il consorzio nei confronti del quale sussiste un vincolo che rispetto all'avvalimento è meno intenso. Del resto, che questa sia la soluzione per colmare la lacuna normativa esistente, ed evidenziata dall'ordinanza di rimessione, per il caso del consorzio non designato per l'esecuzione, trova piena conferma nell'ampia formulazione dell'art. 63 della direttiva 2014/24/UE, il quale, nel disciplinare l'avvalimento, vi ricomprende tutti i casi in cui un operatore economico, per un determinato appalto, fa "affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi", senza dare rilevanza qualificante alla responsabilità solidale dei soggetti avvalsi.

Non v'è ragione, dunque, si conclude per riservare al consorzio che si avvale dei requisiti di un consorzio "non designato", un trattamento diverso da quello riservato ad un qualunque partecipante, singolo o associato, che ricorre all'avvalimento.

Ice: in Sicilia nel 2020 forte crollo di export e di import

PALERMO. Secondo le rilevazioni dell'Ice aggiornate a dicembre 2020, la Sicilia ha subito una prevedibile perdita nelle esportazioni, ma ha anche registrato un crollo nelle importazioni. Le vendite all'estero sono passate da 9,4 mld del 2019 (che già segnavano un -11,9%) a 7,1 mld del 2020 (in flessione più che raddoppiata a -24,2%). Ma le importazioni sono andate molto peggio: da 15,3 mld di merci acquistate l'anno precedente (-9%) l'Isola è passata a 10,8 mld (-29%). Il saldo della bilancia commerciale, che nel 2019 ci vedeva in deficit fra vendite e acquisti per -5,8 mld, nel 2020 è stato più favorevole per noi: il deficit è stato di -3,6 mld. Ma non certo per merito delle aziende esportatrici, frenate dalla crisi pandemica. Il "demerito", si passi il termine, è della minore importazione di petrolio da raffinare (che è la quota maggioritaria) e del calo dei

consumi conseguenza di "lockdown" e restrizioni alla vita sociale. Il saldo normalizzato è stato di 223 mln nel 2019 (-23,5%) e di 2,1 mld nel 2020 (-20,4%).

Analizzando l'andamento dei singoli prodotti, in valore la Sicilia ha importato petrolio da raffinare per 6mld (contro 10,6 mld del 2019) e ha esportato carburanti raffinati per 3,2 mld (contro 5,3 mld del 2019). Bilancio positivo per gli altri prodotti chimici (302 mln di import e 326 mln di export, in aumento sull'anno precedente), mentre è andata male per i chimici di base, fertilizzanti e materie plastiche (421 mln di export e 263 mln di import, in calo di circa 100 mln sulle due voci). I prodotti farmaceutici, una delle poche voci solitamente positive, porta 242 mln di vendite contro 330 mln del 2019.

M. G.

Blockchain, prende campo sul web il nuovo certificato digitale Nft

ROMA. Un quadro fatto dall'intelligenza artificiale, una canzone techno, un tweet d'annata, gattini virtuali. Tutto si può vendere online e tutto si può certificare grazie all'Nft, il Non Fungible Token, un certificato digitale che usa il sistema della blockchain ed è la nuova frontiera dell'autenticazione che potrebbe aiutare l'economia di diversi settori, in primis l'arte, o la crypto arte come viene già definita. La tecnologia risale al 2017, ma la popolarità è cresciuta di recente grazie a due personaggi in vista nel mondo dell'hitech: il patron di Tesla, Elon Musk, e l'A.d. di Twitter, Jack Dorsey.

Il primo, pochi giorni fa ha pubblicato un tweet con una traccia di musica techno ispirata all'Nft. Si sa che Musk è un grande sostenitore delle monete digitali: Tesla ha investito 1,5 mld di dollari in Bitcoin e in futuro accetterà la valuta come forma di pagamento per le sue auto. Jack Dorsey, invece, ha messo all'asta il suo primo tweet, un cimelio tecnologico che risale al 21 marzo 2006 e che 15 anni fa dette il via all'avventura Twitter. Lo vende in forma di Non Fungible Token in modo da certificarlo e renderlo un oggetto da collezione che non possa essere duplicato. Al momento è quotato alla cifra da capogiro di 2,5 mln di dollari. Risalendo al 2017, sviluppatori canadesi hanno lanciato il gioco "CryptoKitties" per acquistare gattini virtuali con contratto registrato su blockchain.

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI

AVVISO DI GARA

Questa Azienda ai sensi della L.R. n° 12/2011 e del D.Lgs. n. 50/2016 ha indetto gara mediante procedura aperta Telematica per l'affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione per i PP.OO. e i Distretti e i Dipartimenti dell'ASP di Trapani per il periodo di anni tre, più due di eventuale rinnovo, con un importo a base d'asta triennale pari ad € 16.901.922,06 Iva Esclusa, suddivisa in 4 lotti.

Le Società interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione le offerte con le modalità prescritte nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 19/03/2021 e sul sito WEB dell'Azienda: www.asptrapani.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi, nelle ore d'Ufficio, al Settore Provveditorato ed Economato (Tel. 0923/805322 - Fax 0923/25180).

Il Commissario Straordinario
(Dott. Paolo Zappalà)